



Ordinanza 29 aprile 2021

Proroga delle ordinanze 2 e 16 aprile 2021 e regole
per gli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka

Nota di Aggiornamento

30 aprile 2021



Sommario

- | | |
|---|----------|
| 1. Premessa | 2 |
| 2. Ingressi in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka | 2 |

1. Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'**ordinanza del Ministero della salute 29 aprile 2021**, efficace da ieri **fino al 15 maggio 2021**.

In particolare, l'ordinanza:

- 1. proroga al 15 maggio p.v.**, le disposizioni dell'**ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021**, relativa agli ingressi in Italia dagli Stati di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e quelle dell'**ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021** che, tra l'altro, ha fissato a 10 giorni la durata della quarantena e disciplinato gli ingressi dal Brasile (per maggiori informazioni sulle disposizioni dell'ordinanza 16 aprile 2021, v. nostra **Nota del 21 aprile 2021**);
- aggiorna le regole per gli ingressi in Italia da India e Bangladesh, estendendole anche agli ingressi dallo Sri Lanka.

Di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.

2. Ingressi in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka

L'art. 1, co. 2 dell'ordinanza prevede che **sono vietati** l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile scorso e delle persone rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, co. 7, lett. n) del DPCM 2 marzo 2021 (funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc.).

In ogni caso, tali soggetti, sono tenuti a:

- gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del DPCM 2 marzo 2021. Sul punto, si segnala che è possibile utilizzare il modulo di localizzazione del passeggero digitale ex art. 3 dell'ordinanza 16 aprile 2021, disponibile al seguente link: <https://app.euplf.eu/>. In ogni caso, ai sensi dello stesso art. 3 dell'ordinanza 16 aprile 2021, qualora sussistano impedimenti tecnologici, potrà essere utilizzato il modulo cartaceo ad oggi in uso;
- presentare al vettore all'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, il certificato di tampone (molecolare o antigenico) negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia;
- sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
- sottoporsi a isolamento di 10 giorni presso i "Covid Hotel" ovvero i luoghi indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile;
- sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) al termine dei 10 giorni di isolamento.

L'art. 1, co. 2 dell'ordinanza prevede che le persone che si trovano in Italia e che nei 14 giorni precedenti al 29 aprile 2021 abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) e a

sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore tampone al termine del periodo di isolamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza 16 aprile 2021 (modulo di localizzazione del passeggero digitale), **gli obblighi sopra indicati non si applicano** all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta, tuttavia, fermo **l'obbligo di sottoporsi a tampone** (molecolare o antigenico) al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia. inoltre, agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento nei luoghi indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile.

Si segnala che, per effetto della nuova ordinanza, agli ingressi in Italia da India e Bangladesh, cessano di trovare applicazione le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 (art. 3, co. 2).